



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - PESCARA

Piazza della Marina, 1 - 65126 Pescara - Tel. 085/694040 - Fax 085/4510117

email: pescara@guardiacostiera.it – PEC: dm.pescara@pec.mit.gov.it sito istituzionale: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 28/2021

- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147 - “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 - “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed il relativo allegato”;
- VISTO** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - “Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”;
- VISTE** la Legge Regionale Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni e la Deliberazione n. 33 del 23/12/2003, con la quale la Giunta Regionale dell’Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 20/4 del 24/02/2015;
- VISTO** il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il Dispaccio n° 34660 in data 07/04/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvataggio;
- VISTO** il Dispaccio prot. n°02.01.01/31678 in data 30/03/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

- VISTI** il D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno e l'Atto di intesa in data 16/01/2003, tra Stato e Regioni, relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico ed attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti, qui intese integralmente richiamate, le quali individuano le competenze in capo all'Autorità Marittima, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri ordinativo e di vigilanza;
- VISTO** il regolamento – approvato con Ordinanza n. 43/2016 in data 29/06/2016 di questa Capitaneria di Porto – in materia di esercizio delle attività ludico-diportistiche, della pesca sportiva, della pesca subacquea e di altre attività locali, in cui, tra l'altro, vengono fissati, per le unità da diporto, i limiti di navigazione dalla costa e di velocità quando in navigazione a distanza inferiore a 1000 metri dalle spiagge e 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare;
- VISTO** il protocollo di sicurezza emanato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 62 DEL 20 maggio 2020
- VISTA** l'Ordinanza balneare 2021 della Regione Abruzzo, approvata con Determina Dirigenziale n°13 del 18/03/2021;
- VISTO** il foglio prot. n. 8465 in data 01/04/2020, con il quale la Direzione Marittima di Pescara trasmetteva a tutti i soggetti istituzionali competenti per materia lo schema tipo dell'Ordinanza di sicurezza balneare 2020 da utilizzare in tutti i Circondari marittimi ricadenti nella propria giurisdizione, fatte salvi gli aspetti di dettaglio peculiari di ciascun territorio;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 20/2020 del 30/05/2020;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura quale elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce obbligo che gli Enti preposti possono imporre ai soggetti concessionari/gestori di strutture balneari con apposite clausole inserite nel titolo concessorio ovvero attraverso apposito provvedimento ordinativo;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della balneazione e, più in generale, degli usi pubblici del mare e del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Pescara, all'interno del quale ricadono i Comuni costieri di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

SI RENDE NOTO

che la presente Ordinanza è preordinata a regolamentare la balneazione e le attività turistico-ricreative che si svolgono in mare e lungo la costa del Circondario marittimo di Pescara, con la finalità di garantirne la sicurezza e la compatibilità con il regolare svolgimento delle altre attività marittime e, più in generale, degli usi pubblici del mare.

SI DISPONE

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare nonché di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalla vigente Ordinanza balneare emanata dalla Regione Abruzzo.
- 1.2** I cartelli monitori recanti gli avvisi connessi a situazioni di possibile pericolo e contemplati dalla presente Ordinanza devono avere dimensioni di almeno cm 80x80 e caratteri di ampiezza pari ad almeno 5 cm; gli stessi devono essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e in maniera tale da non costituire essi stessi un potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere tradotti in lingua inglese, francese, tedesca e cinese. È fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di verificare e garantire l'effettiva presenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e dei cartelli monitori prescritti dalla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- 1.3** **Fino al 17 Marzo e dal 18 ottobre**, qualora si avvalgano della facoltà di tenere le strutture balneari aperte al pubblico per soli **fini elioterapici**, i concessionari/gestori devono:
- issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.14;
 - esporre almeno **tre cartelli**, ben visibili all'utenza, conformi al punto 1.2 e recanti la dicitura:
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”
- 1.4** Durante l'intero periodo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo **dal 1° giugno al 5 settembre**, deve essere attivo, con le modalità di seguito indicate, il servizio di salvataggio.

Articolo 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 2.1** **Nel periodo compreso tra il 10 maggio ed il 30 settembre, la zona di mare fino a 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione.**
- 2.2** È fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di segnalare il limite della zona di cui al precedente punto 2.1 con **gavitelli di colore rosso o arancione**, da collocarsi parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e tali da non costituire pericolo. I predetti gavitelli devono essere almeno due per ciascuno stabilimento balneare e, comunque, posizionati ad intervalli non superiori a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. Devono inoltre essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dal Comune territorialmente competente alla struttura balneare a cui si riferiscono ed essere prontamente riposizionati in caso di scarroccio o perdita.

- 2.3** È fatto assoluto divieto di ormeggio ai gavitelli di cui al punto precedente.
- 2.4 Nella zona riservata alla balneazione È VIETATO:**
- a. il transito di qualsiasi unità navale, compresi windsurf e kitesurf, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e similari;
 - b. l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima nonché i casi di cui al successivo articolo 10;
 - c. l'atterraggio e la partenza di surf, windsurf e kitesurf e attrezzature e/o strutture similari al di fuori dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.
- 2.5 Il limite acque sicure** è la zona di mare in cui l'acqua non supera 1 (uno) metro di profondità ed entro la quale i soggetti non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in condizioni di maggiore sicurezza.
- I concessionari/gestori di strutture balneari devono segnalare il limite delle acque sicure mediante cartelli monitori, collocati ogni 50 metri di fronte mare o frazione (in numero, in ogni caso, di almeno uno per ogni concessione), conformi alle prescrizioni di cui al punto 1.2 e riportanti la dicitura:
“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITA”.
- È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante gavitelli di colore bianco, collocati ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque).
- Resta in capo a ciascun concessionario/gestore la responsabilità della verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e di ogni valutazione circa l'opportunità di segnalare il limite acque sicure con i soli cartelli monitori ovvero in aggiunta a gavitelli di colore bianco. Al termine della stagione balneare i predetti cartelli e segnali devono essere rimossi.
- 2.6** È fatto obbligo ai concessionari/gestori delle strutture balneari di provvedere alla **segnalazione**, in maniera chiara e inequivocabile e senza, in ogni caso, arrecare ulteriore nocimento ai bagnanti, **delle eventuali fonti di pericolo presenti negli specchi acquei e sulla battigia antistanti le proprie concessioni**, quali buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi, ecc.. Il pericolo deve essere opportunamente segnalato con cartelli monitori, gavitelli o nastro di colore bianco/rosso, nonché con ogni altro mezzo a disposizione, e, ove possibile, deve essere tempestivamente rimosso.

Articolo 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

- 3.1 È sempre vietata la balneazione:**
- a. nei porti e negli approdi;
 - b. nel raggio di 100 (cento) metri da imboccature e opere foranee portuali. Per gli specchi acquei non rientranti nelle distanze di cui sopra, a similitudine di quanto disciplinato per le scogliere frangiflutti, la balneazione è vietata nel raggio di tre metri dalle strutture portuali adiacenti alle spiagge;
 - c. nel raggio di 50 (cinquanta) metri dalla foce di fiumi/torrenti/canali;
 - d. a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;

- e. nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui siano in corso lavori, se non diversamente previsto da diverso provvedimento;
- f. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
- g. nelle zone di mare dichiarate dalle competenti autorità non idonee alla balneazione.

Articolo 4 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

4.1 Dal 10 maggio al 30 settembre, nel Circondario marittimo di Pescara, È VIETATO:

- a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia di 5 metri dalla battigia, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. È altresì vietato posizionare qualsiasi tipologia di attrezzatura balneare nello specchio acqueo antistante la concessione demaniale assentita al fine di impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;
- b. occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per mezzi e/o attrezzature necessari a garantire il soccorso e il salvataggio;
- c. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti e, comunque, nella fascia oraria di cui al successivo articolo 5, para 5.8. È consentita esclusivamente la pesca sportiva con canna da riva, purchè al di fuori degli orari di cui al successivo articolo 5, para 5.8 e, comunque, in zone non frequentate da bagnanti;
- d. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) preposti alla tutela della pubblica incolumità.

4.2 Chiunque eserciti **attività subacquee** al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2 deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, nonché, di notte, con luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza. In presenza di più subacquei in immersione, è sufficiente un segnale unico a condizione che tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale dello stesso. In presenza di un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, l'unità deve essere munita di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il segnale predetto deve quindi essere posizionato sull'unità, su cui deve essere altresì imbarcata una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.

4.3 Chiunque effettui attività natatorie al di fuori delle acque riservate alla balneazione **ha l'obbligo** di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per le attività subacquee (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola di lunghezza non superiore a 3 metri) ovvero – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi ben visibile.

- 4.4 **Sulle opere di difesa della costa (quali pennelli, scogliere frangiflutti, ecc.)** presenti lungo il litorale sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa **è vietato tutto l'anno transitare, sostare, pescare e tuffarsi. E' parimenti vietato effettuare tuffi dalle piattaforme galleggianti prendisole**, eventualmente installate nello specchio acqueo antistante le strutture balneari in conformità a quanto previsto dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo.

Articolo 5

SERVIZIO DI SALVATAGGIO – DISPOSIZIONI PER IL CONCESSIONARIO/GESTORE

- 5.1 La fascia di arenile immediatamente adiacente alla battigia è strumentale al servizio di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione della stessa non devono arrecare limitazioni o impedimenti.
- 5.2 I concessionari devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.
- 5.3 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue**, previa elaborazione di un apposito piano organico. In caso di servizio di salvataggio in forma associata, deve essere assicurata la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.
- 5.4 Il limite di 150 metri di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3 è da intendersi tassativo, motivo per il quale non possono ammettersi deroghe.
- 5.5 **Il piano organico di salvataggio deve indicare** gli stabilimenti balneari contigui per i quali risulti condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio e le caratteristiche delle unità destinate al salvataggio nonché la loro dislocazione. Il piano **deve essere trasmesso** a questa Capitaneria di porto **entro il 10 giugno**.
- 5.6 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere obbligatoriamente incrementato, anche eventualmente in forma associata con gli stabilimenti balneari limitrofi.
- 5.7 I concessionari/gestori di stabilimenti balneari, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, devono issare una bandiera di colore rosso ed esporre un cartello monitorio con le caratteristiche di cui all'articolo 1.2, riportante la dicitura:
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
- 5.8 Il servizio di salvamento deve essere obbligatoriamente e continuativamente svolto dal **1° giugno al 5 settembre, almeno dalle ore 09.30 alle ore 18.30**.
- 5.9 Al di fuori della fascia oraria di cui al punto precedente, i concessionari/gestori sono comunque tenuti a garantire il servizio di salvataggio qualora gli stabilimenti balneari siano comunque aperti al pubblico.
- 5.10 In caso di temporanea sospensione del servizio di salvataggio per cause di forza maggiore, il concessionario/gestore, oltre ad attivarsi immediatamente ai fini del repentino ripristino del servizio, è tenuto a darne **avviso agli utenti della propria**

struttura balneare mediante apparato di diffusione sonora, provvedendo altresì ad esporre la bandiera rossa ed il cartello di cui al precedente comma 5.7 nonché ad informare tempestivamente questa Capitaneria di porto.

- 5.11** 1. Le postazioni di salvataggio devono essere collocate in modo da consentire agli assistenti bagnanti la più ampia visuale possibile e, comunque, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare e devono essere equipaggiate almeno con:
- a. un binocolo;
 - b. un paio di pinne (dotazione individuale);
 - c. una maschera con snorkel;
 - d. un galleggiante di soccorso del tipo “Rescue Can” (c.d. *baywatch*), “Rescue Tube” o similari;
 - e. un casco di sicurezza tipo rafting (dotazione obbligatoria solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli);
 - f. un giubbotto di salvataggio del tipo *lifejacket*;
 - g. **un natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio e recante, su ambo i lati e ben visibile, la scritta di colore bianco “SALVATAGGIO”. Il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia, equipaggiato con scalmi, remi, salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, mezzo marinaio o gaffa, e ancorotto o ancora galleggiante e **non deve in nessun caso essere impiegato per altri scopi**;
 - h. 200 metri di cavo di salvataggio galleggiante da collegare, all’occorrenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura, bretelle o galleggianti di soccorso del tipo “Rescue Can” - c.d. “baywatch” -, “Rescue Tube” o similari) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.
2. È facoltà del concessionario/gestore balneare utilizzare una **moto d’acqua in aggiunta** al natante di cui alla precedente lettera g), previa comunicazione a questa Capitaneria di porto e, comunque, alle seguenti condizioni:
- a. la moto d’acqua deve essere destinata in via esclusiva al salvataggio ed essere omologata per tre posti, riportando, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” su ambo i lati;
 - b. il conduttore deve essere titolare di patente nautica e di abilitazione al salvamento in corso di validità;
 - c. a bordo della moto d’acqua deve essere imbarcata contestualmente una seconda persona abilitata al salvamento;
 - d. la moto d’acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata mediante sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento ed idoneamente certificata per il recupero/trasporto;
 - e. la moto d’acqua deve essere mantenuta dal concessionario balneare in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento a cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia;
 - f. il conduttore e l’addetto al salvataggio, quando a bordo della moto d’acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio.

3. Al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvataggio, è data **facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo nautico obbligatorio** di cui al precedente para 1, lettera g), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da "stand up paddle rescue" o similari, purché:

- munita di adeguata certificazione/omologazione al salvamento;
- utilizzata da assistenti bagnanti in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
- mantenuta nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

4. In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi come da precedenti para 2 e 3, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona da soccorrere, presenza di bagnanti, morfologia della costa, presenza di bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).

5.12 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, la postazione di salvataggio può essere collocata su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione sopraelevata rispetto al piano spiaggia; nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di corpi/strutture di superficie che ostacolano la visuale (es. opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.) tale tipologia di struttura è **obbligatoria**.

5.13 I concessionari sono responsabili della fornitura, dell'efficienza e dell'integrità di tutte le dotazioni strumentali all'attività di salvataggio in mare, con particolare riguardo per il natante di cui al precedente para 5.11, lettera g).

5.14 Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:

- a. **almeno due salvagenti anulari** di tipo conforme alla normativa vigente in materia di navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e collocati, ove possibile, su paletti alti mt. 1,50 in corrispondenza degli estremi della concessione balneare nei pressi della battigia. In aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà ai concessionari di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo "Rescue Can" (*baywatch*), "Rescue Tube" o similari, provvisti di sagola di lunghezza non inferiore a 3 metri;
- b. **un'asta**, da collocare in modo ben visibile (ad un'altezza di almeno 4 metri e preferibilmente in prossimità della postazione di salvataggio), su cui, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario, issare le bandiere prescritte. In caso di servizio di salvataggio svolto in forma collettiva/associata, l'asta può essere collocata presso la postazione di salvataggio;
- c. **almeno una bandiera rossa**, da utilizzare in caso di:
 1. temporanea sospensione del servizio di salvataggio;
 2. balneazione pericolosa (per avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). In tal caso, l'avviso di balneazione pericolosa deve essere ripetuto più volte anche a mezzo di apparecchiature di diffusione sonora;
 3. apertura dello stabilimento balneare ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo;

4. accertata non conformità igienico-sanitaria delle acque di balneazione da parte delle competenti Autorità.

- d. **almeno una bandiera bianca**, da utilizzare durante l'arco temporale in cui viene garantito il servizio di salvataggio ed in presenza di condizioni meteomarine favorevoli;
- e. **un megafono e/o un impianto di diffusione sonora** per la divulgazione di avvisi di sicurezza e, in generale, di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

5.15 In caso di interdizione temporanea della balneazione disposta dalle competenti autorità per motivi igienico – sanitari, è data facoltà ai concessionari/gestori degli stabilimenti balneari coinvolti di sospendere il servizio di salvataggio fino a revoca del provvedimento di interdizione. Della sospensione del servizio deve essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello nonché a mezzo apparato di diffusione sonora ed esposizione della bandiera rossa.

5.16 Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:

- a. vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la fascia di 5 metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
- b. segnalare tempestivamente a questa Capitaneria di Porto eventuali incidenti e/o eventi di rilievo, in corso o conclusi, attinenti alla sicurezza della balneazione o della navigazione. Entro 24 ore dall'evento deve far pervenire (via fax, e-mail, a mano) a questa Capitaneria di Porto la "scheda di rilevazione incidenti" (Allegato n. 2), compilata in ogni sua parte dagli assistenti bagnanti intervenuti e da questi sottoscritta.

Articolo 6

SERVIZIO DI SALVATAGGIO – DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI

6.1 Ogni assistente bagnanti ha l'obbligo di:

- a. sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;
- b. mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio, da esibire a richiesta degli Organi di controllo;
- c. indossare una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, "**SALVATAGGIO**";
- d. essere munito di fischiello;
- e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 5.14 lettere c) e d);
- g. approntare, prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di

cui all'articolo 5, punti 11 e 14, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.

- 6.2** Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui ai punti che precedono sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.
- 6.3** È obbligo di ogni concessionario vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 6.1 da parte degli assistenti bagnanti.
- 6.4** È fatto assoluto divieto di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, per attività non connesse al salvataggio. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari che si avvalgono di tale assistente bagnanti.

Articolo 7 PISCINE

- 7.1** Analogamente a quanto disposto per il servizio di salvataggio in mare e fermo restando il rispetto della specifica normativa vigente a tutela della balneazione nelle piscine, nelle aree demaniali marittime ovvero presso gli stabilimenti balneari in cui insistono piscine deve essere presente almeno un assistente bagnanti destinato al relativo servizio di salvataggio in via esclusiva e munito di specifica abilitazione.
- 7.2** Qualora la superficie dello specchio acqueo della piscina di cui al para precedente sia maggiore di 400 mq., il servizio di salvamento deve essere svolto da due unità in possesso dei requisiti suddetti.
- 7.3** La chiusura delle piscine deve essere segnalata mediante apposita cartellonistica monitoria e devono essere adottate tutte le misure idonee ad impedire, in conformità alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla relativa manutenzione.

Articolo 8 CORRIDOI DI LANCIO

- 8.1** Nelle acque riservate alla balneazione il transito delle unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario per lancio o atterraggio è consentito esclusivamente attraverso **gli appositi corridoi di lancio**.
- 8.2** I concessionari di strutture balneari che intendano installare un corridoio di lancio nello specchio acqueo antistante la propria concessione, devono darne preventiva comunicazione a questa Capitaneria di Porto.
- 8.3** I corridoi di lancio di cui al precedente para 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
- a. profondità: non inferiore a 300 metri;
 - b. larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 a 15 metri;
 - c. larghezza a 300 metri di distanza dalla battigia: da 15 a 20 metri;

- d. essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri, con assoluto divieto di ormeggio agli stessi;
- e. individuazione dell'imboccatura mediante apposizione di bandiere bianche sui gavitelli di delimitazione più esterni;
- f. ubicazione su un lato della concessione, al fine di non arrecare nocumento alla sicurezza della balneazione;
- g. apposizione di cartelli monitori conformi all'art.1.2, recanti la dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE – AREA RISERVATA AL TRANSITO DEI NATANTI”.

8.4 All'interno dei corridoi di lancio:

- a. sono vietati la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio;
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare a motore spento o sollevato, devono navigare a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
- d. le moto d'acqua devono navigare in dislocamento e, comunque, a velocità idonea ad evitare che il tubo di scarico, in fase di spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

Articolo 9 DISPOSIZIONI PER I COMUNI

9.1 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste dalla presente Ordinanza.

Gli stessi - con modalità, obblighi, facoltà e tempi sanciti dagli articoli 5 e 6 della presente Ordinanza - devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio con almeno un assistente bagnanti, abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) oppure dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.

I Comuni, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio con le modalità di cui sopra, sono tenuti a darne comunicazione a questa Autorità Marittima entro il **10 giugno**, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non può essere assicurato.

Nei tratti di litorale in cui i Comuni sono impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio deve essere collocata, a cura della stessa Amministrazione ed in maniera visibile sia sulla via d'accesso alla spiaggia che nei pressi della battigia, apposita segnaletica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente art.1.2, recante la seguente dicitura, riprodotta anche in inglese, francese e tedesco e cinese:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

9.2 Per le spiagge libere e gli antistanti specchi acquei è fatto altresì obbligo ai Comuni di:

- a. verificare e garantire la presenza, nelle rispettive aree, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;
- b. segnalare il limite della zona riservata alla balneazione con gavitelli di colore rosso o arancione con le modalità di cui all'art. 2.2;
- c. segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall'art. 2.5, verificare i fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e valutare l'opportunità di delimitare le acque sicure unicamente tramite cartelli monitori oppure, come previsto negli articoli precedenti, in aggiunta ai gavitelli bianchi, i quali devono essere, comunque, rimossi al termine della stagione balneare;
- d. rendere nota all'utenza l'eventuale assenza dei gavitelli delimitanti la zona di mare riservata alla balneazione ed il limite acque sicure mediante specifica cartellonistica, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.2, posizionata in modo ben visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:

**ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
 LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
 LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO**

- e. segnalare le eventuali fonti di pericolo di cui all'art. 2.6 con cartelli monitori, gavitelli o nastri di colore bianco/rosso nonché con ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre, laddove possibile, alla relativa tempestiva rimozione;
- f. comunicare preventivamente a questa Capitaneria di Porto l'eventuale intendimento di installare, negli specchi acquei antistanti le spiagge libere, corridoi di lancio ai sensi dell'art. 8 della presente Ordinanza.

9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda, ove compatibili, alle disposizioni applicabili ai concessionari e contenute negli articoli che precedono.

**Articolo 10
 DISPOSIZIONI SPECIALI**

- 10.1** Il limite delle acque destinate alla balneazione negli specchi acquei antistanti il litorale compreso fra gli stabilimenti balneari "SABBIA D'ORO" e "CANARIE", in zona Pescara Sud, è ridotto da mt. 300 a mt. 200 in ragione della vicinanza con le rotte di atterraggio/partenza dal porto turistico "Marina di Pescara".
- 10.2** Nelle zone di alaggio delle unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, considerate le numerose operazioni di alaggio e varo che ivi si svolgono ed il conseguente pericolo causato dalla presenza di cavi in tensione, è autorizzata – **limitatamente alle ore diurne e, comunque, in condizioni meteomarine favorevoli** - la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti.

**Articolo 11
 NORME DI RINVIO**

11.1 Per tutto quanto concerne le attività ludiche, diportistiche e ricreative, si fa rinvio al “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico”, adottato con Ordinanza n. 43/2016 in data 29/06/2016 di questa Capitaneria di Porto e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI

12.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria precedente Ordinanza n. 35/2019, entra in vigore con **effetto immediato** e **deve essere esposta**, a cura dei concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

12.2 I divieti/limiti di navigazione riportati nella presente Ordinanza non sono applicabili alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia, nonché, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque marine.

12.3 Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (Allegato 1), che non è, in nessun caso, da considerarsi esaustiva delle previsioni di tutte le norme vigenti, volendo unicamente rappresentare strumento di ausilio per l'autoverifica dell'ottemperanza alle principali norme di sicurezza contenute nella presente Ordinanza nonché, in parte, nell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo.

12.4 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si fa rinvio alle altre disposizioni vigenti e, in particolare, all'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata, nonché alle altre Ordinanze emanate da questa Capitaneria di Porto, consultabili sul sito web www.guardiacostiera.it/pescara.

12.5 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali diverse responsabilità derivanti dall'illecita condotta, sono puniti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 ss.mm.ii.;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 ss.mm.ii.;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

12.6 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto e della Delegazione di spiaggia di Montesilvano nonché agli albi dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo, ovvero mediante inclusione nel sito web istituzionale www.guardiacostiera.it, oltre che tramite diffusione alle locali Associazioni di categoria ed agli Organi di stampa.

Pescara, __ maggio 2021

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Salvatore MINERVINO**